



Antonio Fuccillo
NOTAIO

ALLEGATO "D" AL N. 23.611 DI RACCOLTA

Statuto dell'Associazione

"Istituto Pangea"

Registrato presso
Agenzia delle
Entrate Ufficio di
Latina

Art.1. - Denominazione

in data: 04/11/2022
al n° 17522

L'Associazione "Istituto Pangea" è un ente senza scopo di
lucro.

L'Associazione "Istituto Pangea" è stata costituita il 19
febbraio 1992 ed ha assunto la qualifica di ONLUS,
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con il D.Lgs
4.12.1997 n° 460. La denominazione sociale dell'Associazione,
una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo
Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o
equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole
"Ente del Terzo Settore" e diventerà "Istituto Pangea - Ente
del Terzo Settore", in breve "Istituto Pangea - ETS".

La qualifica di ETS costituisce elemento distintivo
dell'Associazione e pertanto, unitamente agli estremi di
iscrizione nel RUNTS, viene inserita in ogni comunicazione e
manifestazione esterna della medesima.

Art.2. - Sede

L'"Istituto Pangea" ha sede legale in Sabaudia (LT), in Via
Carlo Alberto n. 192.

L'"Istituto Pangea" con delibera del Consiglio Direttivo può
istituire sezioni operative o succursali in altre località

		d'Italia.	
		Art. 3. - Durata	
		L'Associazione ha durata indeterminata.	
		Art.4. - Scopi e attività	
		L'"Istituto Pangea" non ha finalità di lucro, è	
		aconfessionale ed apolitico ed ha come scopo:	
		- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente,	
		con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei	
		rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7	
		del D.Lgs del 5 febbraio 1997, n°22;	
		- lo svolgimento di attività di educazione, di istruzione e	
		di formazione ed interpretazione ambientale finalizzate alla	
		tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, dei parchi,	
		delle riserve naturali e delle altre aree protette;	
		- lo svolgimento di attività di sostegno all'assistenza	
		sociale e socio-sanitaria nei confronti di disabili, di	
		portatori di handicap e di categorie svantaggiate, al fine	
		particolare di consentire loro l'educazione alla salute, alla	
		qualità dell'ambiente, il godimento dei valori delle aree	
		protette, l'accesso alla natura anche a scopo terapeutico, lo	
		svolgimento di attività culturali, ricreative, espressive e	
		occupazionali legate alla tutela dell'ambiente ed alla	
		valorizzazione delle Aree Protette.	
		Per il raggiungimento delle finalità istituzionali,	
		l'"Istituto Pangea" si propone di promuovere e realizzare	

	direttamente, oppure in collaborazione con organismi pubblici	
	e privati, ivi compresi gli Enti locali e le istituzioni	
	scolastiche, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs n.	
	117/2017, finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e	
	principale, di attività di interesse generale, e precisamente:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	c) formazione universitaria e post-universitaria;	
	d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	e) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale;	
	f) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso.	
	In particolare, l'Associazione, a titolo esemplificativo e	
	non tassativo, si propone di realizzare e promuovere:	
	- corsi di formazione e aggiornamento professionale sulle	

	tematiche ambientali, sull'interpretazione ambientale e	
	culturale, sull'educazione ambientale e allo sviluppo	
	sostenibile per personale delle Aree Protette, degli Enti	
	Locali, delle istituzioni scolastiche e di altre	
	amministrazioni pubbliche e private;	
	- corsi di formazione per i docenti delle scuole di ogni	
	ordine e grado in ambiti specifici e trasversali di cui alla	
	Direttiva MIUR 170/2016, in particolare: conoscenza e	
	rispetto della realtà naturale e ambientale; alternanza	
	scuola lavoro; cittadinanza attiva e legalità; didattica	
	delle singole discipline previste dagli ordinamenti;	
	didattica e metodologie; metodologie e attività	
	laboratoriali; didattica per competenze e competenze	
	trasversali;	
	- corsi scolastici ed extra-scolastici ed iniziative di	
	qualsiasi tipo finalizzate all'educazione e	
	all'interpretazione ambientale, nonché al turismo sostenibile;	
	- corsi di formazione extra-scolastica alla persona, per la	
	tutela, la valorizzazione e la gestione degli ambienti, delle	
	risorse naturali, dei parchi e delle Aree Protette in genere;	
	- corsi di formazione extra-scolastica alla persona destinati	
	a promuovere l'applicazione delle tecnologie innovative per	
	la tutela, il risanamento, il recupero ambientale;	
	- corsi di formazione extra-scolastica volti a creare nuova	
	occupazione, soprattutto giovanile ed in favore delle	

	categorie svantaggiate, in campo ambientale;	
	- iniziative per l'inserimento delle categorie svantaggiate	
	nelle attività educative, ricreative, culturali e lavorative	
	collegate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle	
	aree protette, come per il sostegno ad attività terapeutiche	
	o di reinserimento sociale;	
	- media di divulgazione e di interpretazione ambientale	
	(pannelli, sussidi multimediali, ecc...), pubblicazioni e	
	documentazione di ogni genere - letteraria, audiovisiva,	
	elettronica concernente la tutela e la gestione dell'ambiente	
	naturale e delle sue risorse, le scienze della Terra,	
	l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e la	
	formazione ambientale, i parchi, le riserve naturali e le	
	altre aree protette;	
	- interventi quali: borse di studio, convegni, scambi	
	culturali, seminari, ricerche sulle tematiche ambientali e	
	sviluppo sostenibile, azioni dimostrative per il superamento	
	dell'handicap e per l'accesso alla natura senza barriere,	
	redazione di progetti "pilota" e dimostrativi per strutture	
	ed infrastrutture destinate alla valorizzazione	
	polifunzionale delle Aree Protette;	
	- attività di gestione, a fini dimostrativi ed integrativi	
	delle proprie attività didattiche e dei propri fini	
	istituzionali di solidarietà sociale, di aree protette.	
	L'"Istituto Pangea" potrà collaborare, sulla base di apposite	

	convenzioni e nell'ambito di discipline connesse con le sue	
	finalità, con organismi scientifici ed universitari alla	
	realizzazione di corsi di istruzione post-diploma o di corsi	
	di specializzazione scolastica superiore, che siano previsti	
	dagli ordinamenti accademici di atenei, o di istituti	
	d'istruzione equipollenti, pubblici e privati.	
	L'"Istituto Pangea", inoltre, potrà collaborare con tutte le	
	iniziative, anche individuali, e con tutti gli Organismi che	
	perseguono gli stessi scopi, quali l'UICN - The World	
	Conservation Union, la Federazione EUROPARC, la Federazione	
	Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi),	
	ed in generale svolgere attività che non abbiano scopo di	
	lucro ma che possano rendersi necessarie o utili per il	
	conseguimento dei fini statutari.	
	L'Associazione "Istituto Pangea" non può svolgere attività	
	diverse da quelle sopramenzionate, ad eccezione di quelle ad	
	esse direttamente connesse.	
	Art.5. - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	Ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale è vietata la	
	distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	

	recesso o di ogni altra ipotesi di individuale del rapporto	
	associativo.	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 8 del	
	D.Lgs.n. 117 del 2017, si considerano in ogni caso	
	distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);	
	c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o	

	partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi	
	amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi	
	titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai	
	soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore	
	dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed	
	ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da	
	questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,	
	esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali	
	cessioni o	
	prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs.n. 117 del	
	2017;	
	e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può	
	essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia	
	e delle finanze.	
	Art.6. - Organi	
	Sono organi dell'"Istituto Pangea":	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- il Presidente;	
	- i Vice Presidenti;	
	- il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).	

	L'Organo di Controllo in caso di obblighi di legge.	
	Art.7. - Assemblea	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	L'Assemblea è composta dai Soci, di cui al successivo	
	Articolo 10, che siano iscritti da almeno tre mesi e che	
	siano in regola con il versamento delle quote sociali.	
	L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei	
	principi di democraticità, di pari opportunità e di	
	eguaglianza di tutti gli Associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per la	
	trattazione degli argomenti ad essa demandati dal presente	
	Statuto, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Spettano in ogni caso all'Assemblea:	
	a) l'indicazione delle linee programmatiche generali e	
	l'approvazione delle attività svolte dal Consiglio Direttivo;	
	b) l'approvazione del bilancio di esercizio dell'"Istituto	
	Pangea";	
	c) la nomina delle cariche sociali;	
	d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi	
	dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	e) la modifica dello Statuto;	
	f) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo	
	scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;	
	g) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua	

	competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.	
	Le Assemblee sono convocate dal Presidente, mediante e-mail,	
	lettera o altro sistema di comunicazione digitale contenente	
	l'ordine del giorno, da inviarsi ad ogni Associato almeno	
	otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.	
	Il Presidente deve anche convocare l'Assemblea con le	
	medesime modalità ogni qualvolta ne facciano richiesta il	
	Consiglio Direttivo oppure un decimo degli Associati.	
	Per la validità delle delibere assembleari è richiesta, in	
	prima convocazione, la maggioranza assoluta degli Associati	
	ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In	
	seconda convocazione sono valide le deliberazioni assunte a	
	maggioranza dei presenti, in regola con il pagamento delle	
	quote sociali, qualunque ne sia il numero.	
	Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello	
	stesso giorno, ad almeno un'ora di distanza l'una dall'altra,	
	purché se ne dia notizia nell'avviso di convocazione.	
	L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il	
	collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando	
	l'Associazione non abbia più di venti Associati), a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento degli	
	Associati. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	

	di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il	
	foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i	
	nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel	
	luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al	
	verbale dell'adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari;	
	d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti	
	possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto. Ogni Socio può	
	conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad	
	altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo,	
	membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente	
	dell'Associazione. Nessun Socio può ricevere più di due	

	deleghe.	
	Non è ammesso il voto per corrispondenza.	
	Art. 8. - Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di guida e di indirizzo	
	dell'"Istituto Pangea".	
	Esso promuove ed attua le iniziative necessarie al	
	perseguimento delle finalità statutarie e svolge le relative	
	attività con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria	
	amministrazione.	
	A titolo esemplificativo, ad esso compete:	
	a) proporre all'Assemblea la nomina delle cariche sociali;	
	b) progettare i piani annuali e pluriennali delle attività	
	didattiche formative;	
	c) istituire specifici corsi e/o seminari, provvedendo a	
	definire tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi per il	
	loro svolgimento;	
	d) comunicare ad ogni Assemblea le attività o le iniziative	
	che intende assumere e le attività svolte nell'interesse	
	dell'"Istituto Pangea";	
	e) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	f) delegare Soci a svolgere particolari mansioni nell'ambito	
	associativo;	
	g) fissare la convocazione dell'Assemblea ed il relativo	
	ordine del giorno;	
	h) stabilire l'entità delle quote annuali a carico dei Soci;	

	i) amministrare il patrimonio sociale e predisporre i bilanci	
	per i singoli esercizi finanziari;	
	l) provvedere alla riscossione di crediti ed al pagamento	
	delle spese ordinarie e straordinarie;	
	m) assumere, dirigere, licenziare eventuale personale per il	
	funzionamento dell'"Istituto Pangea";	
	n) determinare l'ammontare e le modalità di erogazione di	
	eventuali indennità di carica, gettoni di presenza, rimborsi	
	spese e quant'altro assimilabile, da erogarsi ai componenti	
	del Consiglio Direttivo e degli altri Comitati, Collegi o	
	Commissioni previsti nel presente Statuto o che siano	
	successivamente nominati dal Consiglio stesso sulla base di	
	specifici programmi di lavoro o di particolari esigenze;	
	o) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso,	
	motivarne il rigetto;	
	p) predisporre le bozze del bilancio di esercizio;	
	q) provvedere a quanto altro possa rendersi utile o	
	necessario al miglior funzionamento ed allo sviluppo	
	dell'"Istituto Pangea" e delle sue attività.	
	Il Consiglio Direttivo dell'"Istituto Pangea" dura in carica	
	3 anni, è rieleggibile ed è composto da un minimo di cinque	
	ad un massimo di nove membri, in regola con il pagamento	
	delle quote sociali. I Consiglieri devono essere in	
	maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Socio o	
	ovvero che sono indicate da Soci i quali non hanno la natura	

	di persone fisiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se	
	nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto,	
	l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	
	direttivi. Non può essere nominata alla carica di Consigliere	
	la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di	
	onorabilità, di professionalità, di indipendenza.	
	Qualora lo sviluppo dell'"Istituto Pangea" richieda, per	
	motivi di funzionalità, la creazione di una Giunta esecutiva	
	all'interno del Consiglio Direttivo, le norme per il suo	
	funzionamento verranno approvate dal Consiglio stesso con	
	apposito provvedimento.	
	Il Consiglio Direttivo in carica può proporre all'Assemblea	
	la cooptazione di personalità della scienza e della cultura	
	che si siano particolarmente adoperate per lo sviluppo	
	dell'"Istituto Pangea" e delle sue attività, o persone in	
	rappresentanza di Organizzazioni, Enti pubblici, Aree	
	Protette. In quest'ultimo caso la cooptazione deve essere	
	effettuata previa autorizzazione formale dell'organismo o	
	dell'Ente interessato.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche	
	per audioconferenza o videoconferenza, purché i partecipanti	
	siano identificabili e siano effettivamente in grado di	

	seguire la riunione e di partecipare alla discussione.	
	Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio	
	Direttivo si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il	
	Presidente ed il Segretario, in modo da consentire la	
	predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della	
	riunione nel relativo libro sociale.	
	I membri così cooptati non possono essere più di tre, ed il	
	loro mandato scade contestualmente alla scadenza del	
	Consiglio che ne ha proposto la cooptazione.	
	La cooptazione produce automaticamente l'iscrizione a Socio	
	Sostenitore dell'"Istituto Pangea".	
	Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più	
	componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso potrà cooptare	
	altri Associati in loro sostituzione. I membri cooptati	
	durano in carica fino alla prima Assemblea raggiungibile, la	
	quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del	
	mandato del Consiglio che li ha cooptati.	
	Dalla nomina a Consigliere o a Presidente non consegue alcun	
	compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini	
	dello svolgimento della funzione.	
	Art. 9. - Presidente e Vice Presidenti	
	Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale	
	dell'"Istituto Pangea"; sovrintende a tutte le attività	
	didattiche e formative da esso condotte, presiede il	

	Consiglio e l'Assemblea, adotta tutti i provvedimenti	
	necessari per il buon funzionamento dell'"Istituto Pangea" e	
	svolge le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e resta in	
	carica tre anni. La carica è rinnovabile.	
	I Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i	
	suoi componenti e svolgono i compiti delegati loro dal	
	Presidente.	
	In caso di assenza del Presidente i suoi poteri sono	
	esercitati dal Vicepresidente appositamente delegato o, in	
	manca di specifica delega, dal Vicepresidente più anziano	
	di età.	
	Art. 10. - Soci	
	Ogni associato purchè iscritto nel libro soci da almeno tre	
	mesi ha diritto di voto. Ogni associato ha diritto di	
	esaminare i libri sociali previa richiesta preventiva al	
	Consiglio Direttivo a mezzo pec o e-mail. I libri possono	
	essere consultati presso la sede sociale negli orari e	
	secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.	
	L'"Istituto Pangea" comprende le seguenti categorie di Soci:	
	- Soci sostenitori;	
	- Soci ordinari;	
	- Soci onorari.	
	Sono Soci sostenitori le persone fisiche e le persone	
	giuridiche, compresi gli Enti locali, che intendano	

	adoperarsi per sostenere fattivamente l'"Istituto Pangea",	
	sia attraverso iniziative di particolare rilievo e	
	significato per le sue attività, sia con il versamento di una	
	particolare quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	Possono essere Soci sostenitori anche Organizzazioni ed Enti	
	che abbiano come scopo la tutela dell'ambiente, la	
	valorizzazione delle risorse naturali e delle Aree Protette.	
	Sono Soci ordinari tutti coloro i quali, avendo preso	
	conoscenza dello Statuto, intendono contribuire allo sviluppo	
	delle attività dell'"Istituto Pangea" con il versamento della	
	quota annua di iscrizione.	
	Sono Soci onorari personalità della scienza, della cultura,	
	dell'economia o della pubblica amministrazione che hanno	
	svolto o svolgono attività di particolare rilievo nei campi	
	di interesse dell'"Istituto Pangea". Essi vengono nominati	
	dal Consiglio Direttivo e, una volta accettata formalmente la	
	nomina, sono esonerati dal versamento di quote associative.	
	La nomina dei Soci Onorari è ratificata dall'Assemblea nella	
	prima riunione raggiungibile. Essi restano in carica fino	
	alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha proposto la	
	nomina.	
	Per essere ammessi all'"Istituto Pangea" in qualità di Soci,	
	le persone o gli Enti debbono formulare apposita richiesta	
	scritta, dichiarando di accettare integralmente lo Statuto	
	dell'Associazione, di impegnarsi a versare le quote annuali	

	nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, di adoperarsi	
	per lo sviluppo dell'Associazione e per il raggiungimento dei	
	suoi fini istituzionali.	
	Nel caso di persone giuridiche o di Enti la dichiarazione	
	deve indicare il nominativo della persona fisica che li	
	rappresenta e deve essere corredata da atto deliberativo	
	legalmente valido.	
	Tutti i nuovi Soci debbono essere presentati da almeno due	
	Soci regolarmente associati e la loro ammissione è deliberata	
	dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il	
	Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto	
	e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della	
	successiva convocazione.	
	E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione	
	all'Associazione: pertanto i Soci che non avranno presentato	
	per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni	
	esercizio sociale saranno considerati associati anche per	
	l'anno successivo e saranno tenuti al versamento della quota	
	annuale di associazione.	
	La qualità di Socio si perde per le seguenti cause:	
	a) recesso volontario; b) morosità; c) provvedimento di	
	esclusione dall'"Istituto Pangea".	
	Il recesso volontario dall'"Istituto Pangea" deve essere	

	comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e produce	
	effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di cui	
	alla data del ricevimento.	
	In caso di mancato versamento della quota annuale, il Socio è	
	considerato moroso e pertanto decade dall'"Istituto Pangea".	
	L'esclusione del Socio per gravi motivi, incompatibili con il	
	perdurare di tale qualità di Socio può essere disposta dal	
	Consiglio Direttivo, che deve in tal caso deliberare a	
	maggioranza assoluta dei componenti. Il provvedimento di	
	esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato	
	con lettera raccomandata o PEC o altro mezzo valido. Contro	
	il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso, entro	
	trenta giorni dalla data di comunicazione, da effettuarsi	
	mediante lettera raccomandata o PEC o altro mezzo valido al	
	Presidente. Sul ricorso si pronuncia in via definitiva	
	l'Assemblea degli Associati, nella sua prima seduta	
	raggiungibile.	
	Art.11. - Organo di controllo e revisione legale dei conti	
	Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera	
	determinazione, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che	
	è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, da un	
	Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da	
	tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio	
	Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio	
	dei Controllori.	

	In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un	
	Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di	
	Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.	
	Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica	
	automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei	
	soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal	
	giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio	
	Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del	
	Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.	
	Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione	
	legale e composto da un Controllore Unico, deve essere	
	nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle	
	seguenti categorie:	
	- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;oppure:	
	- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati,all'Ordine	
	dei Dottori Commercialisti e degli Esperti	
	Contabili,all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;oppure:	
	- un soggetto avente la qualifica di professore universitario	
	di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione	
	legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno	
	dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori	
	Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti	
	categorie:	
	- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;oppure: -	

	soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,all'Ordine	
	dei Consulenti del Lavoro;oppure:	
	-soggetti aventi la qualifica di professore universitario di	
	ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio	
	obbligatorio per legge della funzione di revisione	
	legale,esso e composto da un Controllore Unico(e da un	
	Controllo Supplente)o da un Collegio dei Controllori (e due	
	Controllori Supplenti)tutti iscritti nel Registro dei	
	Revisori Legali.	
	Art. 12. - Patrimonio e risorse economiche dell'"Istituto	
	Pangea"	
	Il patrimonio dell'"Istituto Pangea" è costituito:	
	- dalla dotazione iniziale conferita dai Soci sostenitori	
	all'atto del loro ingresso nell'"Istituto Pangea";	
	- da donazioni, elargizioni, sottoscrizioni effettuate da	
	quei soggetti, privati e pubblici, che hanno sostenuto le sue	
	attività.	
	Il patrimonio potrà essere implementato da altre donazioni,	
	elargizioni, sottoscrizioni che provengano all'"Istituto	
	Pangea" da soggetti privati e pubblici.	
	Le risorse economiche dell'"Istituto Pangea" sono costituite:	
	- dalle quote annuali corrisposte, dai Soci sostenitori e dai	
	Soci ordinari nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;	

	- dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali	
	o da attività intraprese a fini di autofinanziamento;	
	- dai contributi dei soci, dei privati, dello Stato, di enti	
	e di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;	
	- da ogni altro tipo di entrata.	
	Le quote sociali e i contributi associativi non sono	
	trasmissibili.	
	Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o	
	capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo	
	indiretto, tra i Soci ma debbono essere utilizzati per la	
	prosecuzione delle attività istituzionali dell'"Istituto	
	Pangea" e di quelle direttamente connesse.	
	Art.13. - Modifica dello Statuto	
	Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea con il voto	
	favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti.	
	Le proposte di modifica debbono essere portate a conoscenza	
	degli Associati almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che	
	le deve discutere.	
	Art.14. - Sezioni e Succursali	
	Le Sezioni e le Succursali dell'"Istituto Pangea", istituite	
	ai sensi dell'articolo 2 del presente Statuto, sono	
	regolamentate da apposite norme approvate dal Consiglio	
	Direttivo e ratificate nella prima Assemblea raggiungibile.	
	Le Sezioni possono essere sciolte dal Consiglio Direttivo	
	qualora la necessità della loro esistenza venga a cessare, o	

	in caso di mancato o cattivo funzionamento. Lo scioglimento	
	delle Sezioni o delle Succursali è ratificato nella prima	
	Assemblea raggiungibile.	
	Art.15. - Scioglimento	
	Lo scioglimento dell'"Istituto Pangea" deve essere deliberato	
	dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.	
	L'Assemblea che delibererà lo scioglimento dovrà disporre	
	circa la devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo	
	Settore attenendosi alle disposizioni del Codice del Terzo	
	Settore, che fatte salve eventuali destinazioni o	
	distribuzioni imposte dalla legge, dovrà essere devoluto,	
	previo parere) positivo dicui all'articolo 45,comma 197),	
	CTS,e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altre Associazioni od Enti senza finalità di lucro	
	del Terzo Settore aventi scopo analogo di pubblica utilità,	
	affine o connesso a quello dell'"Istituto Pangea" o a	
	Associazioni ed Enti aventi come attività principale la	
	tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, la	
	conservazione e la gestione delle risorse naturali.	
	Art.16. - Esercizio sociale, libri sociali e bilanci	
	L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il	
	trentuno dicembre di ogni anno.	
	Il Bilancio dell'"Istituto Pangea", così come approvato in	
	bozza dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso	
	la sede sociale, a disposizione dei Soci che desiderano	

	prenderne visione, almeno quindici giorni prima	
	dell'Assemblea.	
	Entro il 30 giugno di ogni anno il Bilancio approvato	
	dall'Assemblea dei Soci dovrà essere depositato presso il	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).	
	L'"Istituto Pangea" dovrà tenere i libri obbligatori di cui	
	al Codice del Terzo Settore.	
	Tali libri possono essere tenuti con sistemi informatici e	
	sono consultabili dai Soci che ne facciano motivata richiesta.	
	Art. 17. - Dipartimenti	
	Per la realizzazione pratica delle attività didattiche il	
	Consiglio Direttivo potrà organizzare delle apposite unità	
	funzionali denominate Dipartimenti, il cui funzionamento	
	complessivo verrà diretto e coordinato dal Presidente.	
	I Dipartimenti verranno costituiti raggruppando i corsi, ed	
	in genere le attività didattiche, per indirizzi omogenei,	
	materie o professioni affini.	
	Ogni Dipartimento verrà diretto da un Coordinatore, il quale	
	verrà nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del	
	Presidente.	
	Il Coordinatore avrà la responsabilità del regolare	
	svolgimento del gruppo di corsi e seminari assegnati al	
	proprio Dipartimento.	
	Ogni Dipartimento potrà prevedere altresì la costituzione di	
	un Consiglio di Dipartimento, cui partecipano, oltre al	

	Coordinatore, i Docenti che coordinano i singoli Corsi di	
	formazione.	
	Le modalità di esercizio delle funzioni di Coordinatore di	
	Dipartimento, di funzionamento dei Dipartimenti e dei	
	Consigli di Dipartimento verranno stabilite in un apposito	
	regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'"Istituto	
	Pangea" e ratificato dalla prima Assemblea raggiungibile.	
	Art.18. - Corpo docente	
	I corsi di formazione e le altre attività didattiche	
	dell'"Istituto Pangea-ETS" verranno svolti da docenti di	
	comprovata esperienza e qualificazione, che potranno essere	
	sia Soci, sia collaboratori esterni o personale appositamente	
	incaricato.	
	Art.19. - Comitato Tecnico Scientifico	
	Il Consiglio Direttivo dell'"Istituto Pangea" può nominare un	
	Comitato Tecnico Scientifico con compiti di proposta,	
	indirizzo e garanzia delle attività didattiche e formative da	
	svolgere.	
	I componenti del Comitato Tecnico Scientifico debbono essere	
	esponenti della cultura e della scienza che svolgono attività	
	di particolare rilievo e prestigio nei settori di interesse	
	dell'"Istituto Pangea".	
	I singoli membri del Comitato possono essere docenti	
	dell'"Istituto Pangea", e possono anche svolgere il ruolo di	
	"garanti" di uno o più corsi previsti nelle attività	

	didattiche e formative. In questo caso essi fanno parte anche	
	del Consiglio di Dipartimento di cui al precedente Art.16.	
	Il Comitato Tecnico Scientifico può eleggere nel suo seno un	
	Presidente e può dotarsi di un proprio regolamento, che non	
	deve essere in contrasto con il presente Statuto e che viene	
	comunicato al Consiglio Direttivo dell'"Istituto Pangea-ETS".	
	Art.20. - Riconoscimento giuridico	
	Il Presidente dell'"Istituto Pangea" provvede a registrare	
	l'"Istituto Pangea" presso il Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore (RUNTS). Il Consiglio Direttivo può, attraverso	
	un notaio incaricato, richiedere anche l'acquisizione della	
	personalità giuridica. In questo caso sarà quindi il notaio a	
	registrare l'"Istituto Pangea" presso il RUNTS.	
	Art.21. - Norma di rinvio	
	L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS,	
	dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di	
	natura primaria o secondaria.	
	Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più	
	ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla	
	organizzazione e all'attività dell'Associazione.	
	Firmato: Rita De Stefano	
	Antonio Fuccillo Notaio	